

R.G. 4864/18

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

SEZIONE III CIVILE

in composizione collegiale in persona dei magistrati

Dr. Massimo Vaccari	PRESIDENTE
Dr. E. Tommasi di Vignano	Giudice Relatore
Dr. Fabio D'Amore	Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.

Nella causa civile promossa

GIUSEPPE (C.F.) agente in proprio, elettivamente domiciliato in

DA

;

RICORRENTE

CONTRO

BRUNO (C.F.) elettivamente domiciliato in , presso lo studio dell

che lo rappresenta e difende come da procura unita digitalmente alla comparsa di costituzione e risposta;

RESISTENTE

NONCHE' CONTRO

TIZIANO (C.F.)

RESISTENTE CONTUMACE

richiamato *per relationem* il contenuto del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con il quale l'Avv. agente in proprio, ha dedotto: 1) di avere svolto quale difensore attività professionale in favore di Tiziano nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Verona su istanza di Bruno conclusosi con il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, ed altresì nel giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado incardinato dallo stesso in cui veniva fissata al 05/03/00 l'udienza di precisazione delle



1578/33, tenuto conto che: i) ai sensi dell'art. 68 della legge professionale forense, la nozione di transazione della lite deve essere ricondotta nello schema tipico del negozio transattivo *stricto sensu*, caratterizzato da reciproche concessioni, non essendo sufficiente ad integrare una transazione ogni intesa che abbia l'effetto di estinguere la controversia senza l'intervento del giudice, ove priva dei requisiti di forma e di contenuto del contratto disciplinato dall'articolo 1965 cod.civ.; ii) l'accordo 06/07/11 non integra una transazione nel senso predetto, poiché l'unico soggetto che fa una concessione alla controparte è Bruno il quale rinuncia ad una quota del suo credito (circa €1350,00), nulla concedendo la controparte sicché detto negozio realizza "*...una concessione esclusivamente da parte del signor Bruno, da cui è poi disceso, a pagamento avvenuto, l'abbandono del processo esecutivo instaurato dal signor Bruno e del giudizio d'impugnazione avanti alla Corte d'Appello di Venezia n. 2030/06*" (cfr. comparsa di costituzione, pag. 7); iii) la rinuncia abdicativa all'azione agli atti del giudizio, anche quando seguita dall'accettazione della controparte, non integra la fattispecie della transazione di cui all'art. 68 della legge professionale forense e non genera, quindi, l'obbligo solidale delle parti al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese in favore degli avvocati e procuratori partecipanti al giudizio; 2) la pretesa del ricorrente va rigettata quantomeno in relazione all'importo di €13.102,78, inerente al giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Verona, tenuto conto che il giudizio definito è solo quello avanti alla Corte d'Appello di Venezia e non certo quello definito dal Tribunale di Verona in primo grado con sentenza che ha statuito sulle spese; 3) sul piano della quantificazione: i) è erroneo il riferimento fatto dal ricorrente al valore della controversia in €180.000,00 (cfr. doc. 14 di parte ricorrente), tenuto conto che l'indicazione di tale fascia di valore risulta essere il frutto della somma del valore della domanda esperita in primo grado da Bruno pari a €120.000,00, al valore della domanda riconvenzionale esperita da pari a €60.000,00 (cfr. ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dell'Avv. pag. 1 e 2; ii) nella quantificazione delle somme dovute al ricorrente, il Tribunale può tener conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali,



conseguiti, ai sensi dell'art. 5, 3 comma, del D.M. 127/04, sicché, nel caso di specie, il collegio giudicante può tener conto dell'esito sfavorevole per Tiziano del giudizio di primo grado, definito con il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, nonché della declaratoria del giudice d'appello di inammissibilità dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio (cfr. doc. 7 di parte ricorrente); iii) l'onorario relativo al "*ricorso ex art. 351*", quantificato dal ricorrente in € 710,00 (cfr. doc. 15 del ricorrente) non è dovuto, poiché nella tabella IV di cui al D.M. 127/04 ("*cause avanti alla corte d'appello o alla commissione tributaria regionale*") non è previsto alcun onorario in relazione a tale voce, a differenza di quanto prevede ad esempio la tabella III di cui al predetto D.M. ("*cause avanti gli organi di giustizia amministrativa di primo grado*"), ove è presente la voce "*istanza di sospensione*". Su tali presupposti, parte resistente ha chiesto il rigetto delle domande del ricorrente e, in via subordinata riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte dal ricorrente nei confronti di Bruno pronuncia di condanna di Tiziano a rimborsare a Bruno l'importo che costui fosse tenuto a corrispondere al ricorrente;

ritenuta la parziale fondatezza del ricorso, che merita accoglimento nei limiti che si diranno;

ritenuta provata in causa l'attività svolta dal professionista ricorrente in favore del proprio cliente Tiziano nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 21104/04 incardinata innanzi al Tribunale di Verona, come ricavabile dal fascicolo di parte di primo grado, dai verbali delle udienze e dalla sentenza di primo grado (cfr. doc.ti 1-4 di parte ricorrente);

ritenuta, parimenti, provata in causa l'attività svolta dal professionista ricorrente in favore del cliente anche nella causa di appello da questo incardinata innanzi alla Corte d'Appello di Venezia avverso la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, come ricavabile dal fascicolo di parte di secondo grado e dai verbali delle udienze (cfr. doc.ti 5 e 8), sino alla data dell'intervenuta transazione;

dato atto che il professionista assume di non avere tuttora ricevuto il



pagamento delle proprie spettanze, nonostante la richiesta di pagamento inoltrata sia al proprio cliente che alla controparte sostanziale Bruno
ex art. 68 R.D.L. 1578/33;

dato atto che il resistente Tiziano nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, non si è costituito ed è rimasto contumace, omettendo quindi di fornire qualsiasi diversa versione dei fatti;

ritenuto, pertanto, accertato, alla stregua della documentazione in atti, che il resistente contumace Tiziano è tenuto al pagamento in favore del professionista ricorrente delle spettanze inerenti l'attività professionale da questo svolta nel primo e nel secondo grado della menzionata causa di opposizione a decreto ingiuntivo (per la cui quantificazione si veda *infra*), e che lo stesso va, pertanto, condannato a corrispondere i corrispondenti importi all'Avv. maggiorati di accessori e interessi come precisato *infra*;

esaminata la posizione di Bruno controparte sostanziale del nei menzionati giudizi di primo e secondo grado, alla luce dell'art. 68 R.D.L. 1578/1933;

richiamato il contenuto del citato art. 68 Legge Professionale, che prevede che quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati e i procuratori che hanno partecipato al giudizio degli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso;

ritenuta l'infondatezza dell'assunto difensivo di parte resistente in ordine alla pretesa inapplicabilità dell'art. 68 R.D.L. 1578/33 per non essere asseritamente qualificabile in termini di transazione l'accordo siglato il 06/07/11 da Tiziano (unitamente alla moglie Pomari) e Bruno

osservato, invero, che l'accordo sottoscritto dalle parti il 06/07/11 (cfr. doc. 9 di parte ricorrente) integra transazione ai sensi dell'art. 1965 cod.civ., tenuto conto che il negozio, finalizzato a porre fine ad una lite già incominciata tra le parti (con la proposizione da parte di della domanda monitoria innanzi al Tribunale di Verona), si articola attraverso



reciproche concessioni delle parti;

rilevato infatti che:

a) Bruno rinuncia ad una quota del proprio credito (“...anziché l'importo di €156.351,47, di cui alla lettera b) delle premesse (...), il signor Tiziano si impegna a corrispondere al signor Bruno (...) complessivamente quindi €155.000,00”) ed all'azione esecutiva;

b) Tiziano rinuncia integralmente alla pretesa fatta valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (nel quale, oltre al rigetto della pretesa monitoria di per la restituzione del doppio della caparra sul presupposto della risoluzione di un preliminare di vendita immobiliare, aveva spiegato anche domanda riconvenzionale finalizzata al trattenimento del doppio della caparra ricevuta);

c) le parti hanno integralmente compensato le spese di lite, ciò che integra reciproca rinuncia alla domanda di condanna della controparte al rimborso delle spese processuali;

ritenuto, pertanto, che l'accordo conciliativo 06/07/11, integrando contratto di transazione *stricto sensu* ex art. 1965 cod.civ., costituisce presupposto idoneo all'applicazione dell'art. 68 R.D.L. 1578/33 ai fini della configurazione della responsabilità solidale di Bruno nel pagamento delle spettanze professionali di parte ricorrente¹;

ritenuta, analogamente, l'infondatezza anche dell'ulteriore assunto difensivo di parte resistente in ordine alla inapplicabilità dell'art. 68 R.D.L. 1578/33 con riguardo all'importo di €13.102,78 inerente al giudizio di primo grado svoltosi innanzi al tribunale di Verona, “...poiché il giudizio definito, peraltro con accordo non qualificabile transazione, è quello avanti alla Corte d'appello di Venezia (R.G. 2030/2006) e non certo quello definito dal Tribunale di Verona con sentenza che ha statuito sulle spese (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 9);

ritenuto sufficiente, a tale riguardo, evidenziare che: 1) poiché la

¹ Senza contare che, anche precedentemente alla riforma della legge professionale (interventiva con legge n. 247 del 31/12/12, rubricata ‘Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense’, nella quale si fa riferimento non più alla ‘transazione’ bensì ad ‘accordi’ presi in qualsiasi forma), la giurisprudenza di legittimità si esprimeva nel senso della rilevanza ai fini dell'applicabilità dell'art. 68 in esame di qualsiasi accordo conciliativo, indipendentemente dalla ricorrenza dei requisiti di forma e sostanza del negozio transattivo ex art. 1965 cod.civ. (cfr. per es., Cass. sez. III, 01/06/2006, n.13135; Cass. n. 18786/2005; Cass. n. 18343/2004; Cass. n. 8589/2000).



transazione definisce la lite in essere tra le parti, il '*giudizio definito con transazione*' cui fa riferimento l'art. 68 della legge professionale attiene alla controversia unitariamente considerata, indipendentemente dal grado di giudizio cui il processo sia giunto al momento dell'intervenuta transazione; 2) nel caso di specie, la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado ha regolato le spese giudiziali ponendole per il 50% non compensato a carico dell'opponente soccombente ma nulla ha ovviamente disposto in ordine alla liquidazione degli onorari spettanti al difensore del soccombente in base al rapporto professionale intercorso con il cliente; 3) gli onorari e le spese costituenti il credito del difensore menzionato dall'art. 68 R.D.L. 1578/33 sono quelli spettanti al difensore per l'attività complessivamente svolta in favore del proprio cliente nei vari gradi del giudizio, sicché, nel caso di specie, attengono all'attività professionale complessivamente svolta dall'Avv. in favore di Tiziano innanzi al Tribunale di Verona e alla Corte d'Appello di Venezia, sino all'intervenuta transazione;

ritenuto, pertanto, complessivamente accertato il diritto dell'Avv. a far valere ex art. 68 R.D.L. 1578/1933 la responsabilità anche del condebitore solidale Bruno per il pagamento delle spettanze dovutegli per l'attività professionale svolta in favore del proprio cliente Tiziano nel primo e secondo grado di giudizio, sino all'intervenuta transazione;

passando alla quantificazione di tali spettanze;

osservato che, avuto riguardo ai criteri di liquidazione, in ossequio a Cass. SS.UU. n. 17406/12, debbono trovare applicazione nel caso di specie le Tariffe Professionali oggi abrogate, disciplinate dal D.M. 8/4/04, n. 127, e non i parametri di cui al D.M. 140/2012 (entrato in vigore il 23/8/12 in attuazione dell'art. 9, comma 2, del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni nella L. 27/2012), sul presupposto che l'attività difensiva oggetto della presente liquidazione giudiziale non può ritenersi integralmente esaurita quantomeno sino alla comunicazione da parte dell'Avv. Soldo della stipulazione da parte di e del negozio transattivo 06/07/11, vale a dire in data precedente all'entrata in vigore del predetto D.M. 140/2012 e, quindi, prima della effettiva



abrogazione delle Tariffe ex art. 9 terzo comma del D.L. 1/2012;

dato atto, a tale riguardo, che parte resistente non contesta ma anzi riconosce l'applicazione della tariffa di cui al D.M. n. 127/2004 all'attività professionale oggetto di causa (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 10);

osservato, nel merito della quantificazione, che, pur a fronte del condivisibile rilievo di parte resistente - a mente di Cass. sez. 14 luglio 2015 n. 14691² - in ordine al valore della controversia patrocinata dal ricorrente nel giudizio di primo grado (dal professionista erroneamente individuato nella somma della domanda monitoria di per €120.000,00 con la domanda riconvenzionale dell'opponente per €60.000,00: cfr. ricorso introduttivo, pag. 1 e 2), la corretta individuazione del valore della controversia in €120.000,00 invece di € 180.000,00 non influisce concretamente sulla quantificazione delle competenze spettanti al ricorrente, versandosi comunque nel medesimo scaglione di valore 'da 103.300,01 a 258.300' del D.M. n. 127/04, applicabile anche al giudizio di appello;

richiamata la nota spese per il giudizio di primo grado sub doc. 14 di parte ricorrente e dato atto che appare, quindi, corretta la quantificazione dei diritti in complessivi € 2.428,00, ferme le spese vive ivi indicate in €339,16;

richiamata, analogamente, la nota spese del giudizio d'appello sub doc. 15 di parte ricorrente e confermata come corretta la quantificazione complessiva dei diritti in € 2.211,00, ferme le spese ivi indicate in €626,07;

ritenuto, quanto agli onorari del giudizio di primo grado, che, ai sensi dell'art. 5, 3 comma, della tariffa di cui al D.M. 127/04, gli importi dovuti al professionista possano essere quantificati al valore minimo di ciascuna voce, tenuto conto dell'esito integralmente sfavorevole del giudizio nei

² La Cassazione in tale occasione ha affermato che, in tema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forense, per la determinazione del valore della controversia, agli effetti dell'art. 6 del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, la domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con la domanda principale dell'attore, potendo solo, se di valore eccedente a quest'ultima, comportare l'applicazione dello scaglione superiore.



confronti di Tiziano per il rigetto dell'opposizione da parte del Tribunale, che ha confermato il decreto ingiuntivo opposto e respinto anche la domanda riconvenzionale;

ritenuto, quindi, che, in applicazione di tale criterio, gli onorari per il primo grado possano essere complessivamente liquidati in € 3.945,00;

ritenuto che, per il giudizio di appello (venuto meno per l'intervenuta transazione prima di qualsiasi pronuncia di merito del giudice), possa essere confermato il criterio della liquidazione degli onorari in base al valore medio tra minimo e massimo di tariffa come da nota spese di cui al doc. 15 di parte ricorrente, per un totale complessivo di onorari pari a € 4.110,00;

ritenuto, al contrario, che vada integralmente espunta la voce di onorario "*ricorso ex art. 351*" (che il professionista ha quantificato nella notula in € 710,00, cfr. doc. 6 di parte ricorrente), tenuto conto che: i) detta autonoma voce non è prevista nella tabella IV di cui al D.M. 127/04 (*Cause avanti alla Corte d'appello o alla Commissione tributaria regionale*), applicabile nella specie, a differenza di quanto previsto nella tabella III (*Cause avanti gli organi di giustizia amministrativa di primo grado*), ove è al contrario prevista la voce '*istanza di sospensione*'; ii) detta istanza, che il professionista ricorrente ha formulato per ottenere la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto monitorio, è stata dichiarata inammissibile ex art. 283 e 351 c.p.c. dalla Corte di Appello di Venezia, che non ha mancato di precisare che l'efficacia esecutiva del decreto monitorio può venir meno solo attraverso l'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 649 c.p.c., nel corso del giudizio di primo grado, non determinandosi, poi, attraverso il rigetto dell'opposizione, la sostituzione della pronuncia di rigetto dell'opposizione al titolo preesistente (cfr. doc. 7 di parte ricorrente);

osservato, pertanto, che, per il giudizio di secondo grado, gli onorari vengono liquidati in complessivi € 4.110,00;

osservato che agli importi sopra liquidati a titolo di diritti, onorari e spese per il giudizio di primo grado e per quello di appello vanno aggiunti il rimborso spese generali 12,5%, IVA e CPA;

osservato, pertanto, che, in parziale accoglimento del ricorso, i



resistenti Tiziano e Bruno in solido tra loro ai sensi dell'art. 68 R.D.L. 1578/33, vanno condannati a pagare all'Avv. i seguenti importi:

- per il giudizio di primo grado, € 3.945,00 per onorari, € 2.428,00 per diritti e € 339,16 per spese vive, oltre rimborso spese generali 12,5%, IVA e CPA;

- per il giudizio d'appello € 4.110,00 per onorari, € 2.211,00 per diritti e € 626,07 per spese vive, oltre rimborso spese generali 12,5%, IVA e CPA;

osservato che sui predetti importi vanno computati gli interessi legali dalla data della costituzione in mora (15/4/15, cfr. doc.ti 11 e 12 del ricorrente) sino al saldo effettivo;

osservato, infine, che va dichiarata inammissibile la domanda 'trasversale' formulata da nei confronti del contumace

osservato, invero, che, pur condividendosi il principio secondo cui la domanda proposta da un convenuto nei confronti di un altro convenuto già in causa, c.d. 'riconvenzionale impropria' o 'domanda trasversale', è ritualmente proposta anche solo con lo scambio della comparsa contenente la domanda medesima, fatto salvo l'obbligo di notifica nel caso in cui il convenuto destinatario dell'ulteriore domanda sia contumace e fermo restando l'onere di tempestiva costituzione ex art. 167 c.p.c. (Trib. Monza, 13/3/07; Trib. Napoli, 20/9/01; Trib. Milano 19/6/97; Corte App. Roma sez. III n. 717 del 22/2/11; Trib. Salerno sez. II n. 1782 del 12/9/11; Trib. Milano sez. VII 08/02/2019; Cass. Sez. 3, n. 12558 del 12/11/1999; Cass. Sez. 2, n. 5460 del 13/5/1993), nel caso di specie, detta domanda riconvenzionale, in quanto spiegata da parte resistente nei confronti di un soggetto diverso dal professionista agente per la liquidazione delle proprie spettanze, non può ritenersi compatibile con il rito sommario speciale ex artt. 28 Legge 794/42 e 14 D.Lgs. 150/11, che realizza un modello procedimentale istituito esclusivamente in funzione della liquidazione delle competenze maturate dai professionisti in relazione allo svolgimento della propria attività professionale;

osservato che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia come prospettato in ricorso e dell'attività svolta (fase di studio e fase introduttiva al 100%, no



fase istruttoria nè fase decisoria);

P.Q.M.

il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:

1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna i resistenti Tiziano e Bruno in solido tra loro ex art. 68 R.D.L. 1578/33, a pagare all'Avv. i seguenti importi:

- per il giudizio di primo grado, € 3.945,00 per onorari, € 2.428,00 per diritti e € 339,16 per spese vive, oltre rimborso spese generali 12,5%, IVA e CPA, il tutto con interessi legali dal 15/04/15 sino al saldo effettivo;

- per il giudizio d'appello € 4.110,00 per onorari, € 2.211,00 per diritti e € 626,07 per spese vive, oltre rimborso spese generali 12,5%, IVA e CPA, il tutto con interessi legali dal 15/04/15 sino al saldo effettivo;

2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di Condanna i resistenti e in solido tra loro, a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.615,00 per compensi ed € 118,50 per spese, oltre a IVA come per legge e CPA.

Verona, 05/11/2019

Il Giudice Estensore

Eugenia Tommasi Di Vignano

Il Presidente

Massimo Vaccari

